

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) PIRAINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SCIBETTA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) PLATANIA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore SERGIO SCIBETTA

Seduta del 11/02/2026

FATTO

Con ricorso del 17/11/2025, proposto dopo l'esito negativo del reclamo indirizzato direttamente all'intermediario, il ricorrente ha riferito di aver richiesto la liquidazione dei rapporti intestati ad una propria dante causa deceduta, dei quali risulterebbe l'unico erede, ma di essersi vista opporre la richiesta di intervento degli altri eredi della originaria titolare dei rapporti.

In particolare, il ricorrente contesta la richiesta avanzata dall'intermediario in quanto, come comprovato dalla prodotta dichiarazione di successione, i rapporti intestati alla *de cuius* sarebbero destinati esclusivamente a lui, senza coinvolgimento degli altri coeredi, e comunque, anche per il rapporto cointestato alla *de cuius* e ad altri soggetti, in ragione dei più recenti orientamenti sulla successione nei crediti, l'erede ha diritto a riscuotere la propria quota del credito ereditario.

Con le proprie controdeduzioni l'intermediario ha riferito che i rapporti caduti in successione sarebbero tre e solo due di essi risultavano intestati alla sola dante causa mentre il terzo era cointestato con altri ed ha insistito nell'affermare che le procedure per lo svincolo dei rapporti caduti in successione richiedono l'intervento di tutti i coeredi.

In particolare, l'intermediario conferma che sia stata prodotta la dichiarazione di successione dell'originario titolare dei rapporti e, astenendosi dall'entrare nel merito della suddivisione delle quote ereditarie, ribadisce che il rimborso dei crediti intestati o cointestati a persona defunta debba essere eseguito con quietanza di tutti gli aventi diritto, su richiesta congiunta e contestuale, in quanto lo svincolo delle somme, anche se limitata alla quota richiesta da un solo coerede, determina l'estinzione dell'intero rapporto di deposito.

Con repliche del 27/12/2025 il ricorrente ha contestato le difese spiegate dall'intermediario evidenziando che dalla dichiarazione di successione prodotta emerge che, in forza del testamento olografo della *de cuius*, i rapporti a lei intestati in maniera esclusiva sono stati a lui destinati e quindi per essi non è necessario alcun intervento degli altri eredi. Con il medesimo atto il ricorrente limita la propria domanda alla liquidazione di tali rapporti.

Con le proprie controrepliche l'intermediario richiama e reitera le difese già spiegate con le proprie controdeduzioni, insistendo nel chiedere il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Il ricorso sottoposto al Collegio verte in tema di liquidazione di rapporti in favore di uno degli eredi dell'originario titolare e sull'accertamento della legittimità della richiesta di necessario intervento di tutti gli eredi opposta dall'intermediario alla richiesta avanzata da uno solo di essi.

Il ricorrente contesta il diniego opposto dall'intermediario alla liquidazione del saldo dei rapporti intestati esclusivamente alla *de cuius*, costituiti da un rapporto di conto corrente ed un libretto, ai quali ha limitato la propria domanda con la precisazione formulata in sede di repliche.

In particolare, il ricorrente afferma di essere l'unico beneficiario dei detti crediti ed a supporto della propria istanza richiama la dichiarazione di successione da cui emerge che i rapporti in argomento sono stati a lui integralmente devoluti per successione testamentaria.

La domanda del ricorrente risulta fondata giacché, come affermato dal Collegio di Coordinamento con la decisione n° 27252/2018 *“Il singolo coerede è legittimato a far valere davanti all'ABF il credito del de cuius caduto in successione sia limitatamente alla propria quota, sia per l'intero, senza che l'intermediario resistente possa eccepire l'inammissibilità del ricorso deducendo la necessità del litisconsorzio né richiedere la chiamata in causa degli altri coeredi. Il pagamento compiuto dall'intermediario resistente a mani del coerede ricorrente avrà efficacia liberatoria anche nei confronti dei coeredi che non hanno agito, i quali potranno far valere le proprie ragioni solo nei confronti del medesimo ricorrente”*.

Lo stesso Collegio decidente, in passato, si espresso in conformità al detto principio affermando quanto segue: *“Sulla necessità della quietanza di tutti i coeredi in caso di successione ereditaria di un rapporto giuridico la giurisprudenza di legittimità è inequivocabile. La sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 24657 del 28/11/2007 ha riconosciuto che «trova applicazione anche in questa ipotesi il principio generale, affermato dalla costante giurisprudenza di questa Corte, secondo cui ciascun soggetto partecipante alla comunione può esercitare singolarmente le azioni a vantaggio della cosa comune senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri partecipanti, perché il diritto di ciascuno di essi investe la cosa comune nella sua interezza (cfr. Cass. 22 ottobre 1998 n. 10478, 17 novembre 1999 n. 12767, 28 giugno 2001 n. 8842, 6 ottobre 2005 n. 19460). In questa prospettiva ogni coerede può agire per ottenere la riscossione dell'intero credito, non ponendosi la necessità della partecipazione al giudizio di tutti gli eredi del creditore, atteso che la pronuncia sul diritto comune fatto valere dallo stesso spiega i propri effetti nei riguardi di tutte le parti interessate, restando peraltro estranei all'ambito della tutela del diritto azionato i rapporti patrimoniali interni tra coeredi, destinati ad essere definiti con la divisione. L'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri coeredi può essere richiesta dal convenuto debitore, se ed in quanto egli abbia interesse ad una pronuncia che faccia stato anche nei confronti di tutti i partecipanti alla comunione. Se il singolo coerede può agire per la riscossione dell'intero credito, a maggior ragione tale legittimazione gli va riconosciuta in relazione alla riscossione della parte di credito proporzionale alla quota ereditaria, fermo restando che il pagamento effettuato dal debitore non ha effetti nei rapporti interni con gli altri coeredi. In conclusione, si deve affermare il principio secondo cui i crediti del de cuius non si dividono automaticamente tra i coeredi in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione*

ereditaria; ciascuno dei partecipanti ad essa può agire singolarmente per far valere l'intero credito ereditario comune o anche la sola parte di credito proporzionale alla quota ereditaria, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi. La partecipazione al giudizio di costoro può essere richiesta dal convenuto debitore in relazione ad un concreto interesse all'accertamento nei confronti di tutti della sussistenza o meno del credito. (...) L'intermediario equivoca del tutto le posizioni della Cassazione e del Collegio di Coordinamento e reputa, contro ogni senso giuridico, che la circostanza che i crediti della de cuius non si dividano automaticamente fra gli eredi in ragione delle rispettive quote, ma cadano in comunione ereditaria, comporta che il rimborso a saldo dei crediti intestati o cointestati a persona defunta può essere eseguito esclusivamente con quietanza congiunta di tutti gli aventi diritto. Con tutta evidenza – e come si è già chiarito – è vero esattamente il contrario: proprio perché i crediti ereditari cadono in comunione, ciascun coerede può domandare individualmente il pagamento in quanto creditore in solido” (Coll. Abf Palermo dec. 5364/2025).

In ottemperanza ai suddetti principi, ritenendosi provata la qualità di erede del ricorrente, va affermato il suo diritto ad ottenere la liquidazione del saldo del rapporto di conto corrente e del libretto intestati alla sola dante causa.

PER QUESTI MOTIVI

In accoglimento del ricorso, il Collegio accerta il diritto del ricorrente alla liquidazione dei rapporti intestati in via esclusiva alla *de cuius*, nei termini di cui in motivazione.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE